

gli altri Stati già consacrarono nelle loro leggi qui da noi sia ancora argomento di dotti studi e di più dotti progetti.

Io non voglio discutere questa modestissima leggina, ma togliere da essa pretesto per fare un'affermazione.

In questo tentativo io vedo l'inizio di più decisi passi verso la tanto invocata radicale riforma del diritto di famiglia, riforma che si trascinerà chissà per quanti altri secoli, se la nostra costituzione parlamentare continuerà ad essere quella che è.

Io formulo il voto e l'augurio che la reclamata ricerca della paternità non resti ancora per molti altri secoli una vana aspirazione; che il divorzio, di cui non osano parlare i deputati alla vigilia delle elezioni, (*Rumori*) possa essere alla fine discusso; che, senza ipocrisia, si riconosca alla donna il diritto allo elettorato, agl'impieghi, all'esercizio di tutte le professioni, quella di avvocato compresa. (*Commenti*).

Voi, cari colleghi, dovete avere sulla questione concetti chiari e precisi e dovete affermarli col voto. Ogni speculazione conveniva che sia qui morta.

Prendo atto che questa leggina ci mette in uguaglianza giuridica coi fratelli liberati (i quali godono anche del divorzio) e che non è lontano il tempo in cui le donne potranno entrare (lasciamo i sentimentalismi e gli sdilinquimenti) come cooperative in questa gigantesca opera di ricostituzione in cui non sarà mai soverchio il loro fervido aiuto. (*Approvazioni*).

BELOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. Onorevoli colleghi, io sono in massima favorevole alle direttive del disegno di legge e riconosco che opportunamente esso ha esaminato tutta la questione della capacità della donna, non limitandosi esclusivamente a quella della autorizzazione maritale.

La questione infatti si imponeva ormai non solo per ragioni di natura ideale ma anche e soprattutto per una ragione di natura economica. Posto che alla donna nella nostra economia sono ormai create le stesse difficoltà che l'uomo incontra nella lotta per la vita, era equo e giusto fornire alla donna anche le stesse armi per vincerle.

Senza dilungarmi, sono quindi d'accordo colla proposta di legge sul punto relativo all'esercizio delle professioni da parte della donna, su quello che riguarda la tutela, e sono anzi fra coloro che, in armonia coi nuovi tempi, intravedono, anzi sollecitano

il giorno in cui la donna potrà, come l'uomo, esercitare i suoi diritti amministrativi e politici.

Ma permettano i colleghi che io esprima con eguale franchezza il mio pensiero su un punto che riflette l'autorizzazione maritale e cioè che contempla non la donna in genere, ma la donna nella società familiare.

Come ho detto, in massima aderisco al concetto che non riconosce fondamento ai motivi per i quali si volle sin qui che la donna maritata dovesse essere autorizzata dal marito nei casi che ora appunto sono previsti dalla legge. Ma il punto che ha richiamato la mia attenzione e sul quale io richiamo la vostra, è questo. Vi sono, cioè, casi in cui esiste conflitto d'interessi fra il marito e la moglie, E, credete, parlo in nome dell'esperienza professionale, la quale mi ha sempre insegnato che la moglie, nei rapporti col marito e specialmente quando il marito si trovi in condizioni di bisogno, deve assolutamente essere difesa; epperò è necessario un congegno che funzioni a suo favore, congegno che può benissimo essere rappresentato dalla autorizzazione da parte del tribunale. (*Interruzione del deputato Dello Sbarba*).

La Commissione ha, si può dire, preveduta questa osservazione, in quanto — come argomento contro l'invocata autorizzazione del tribunale — ha enumerata una serie di casi che danno luogo a dubbi ed a questioni. Per di più la Commissione ha accennato anche agli inganni possibili coi quali la moglie d'accordo col marito tenti di frodare le ragioni dei terzi. Ma questi sono inconvenienti che non devono rimuovere dal criterio di massima sopra indicato e per cui la moglie deve essere difesa, quando è in conflitto d'interessi col marito e quindi può essere danneggiata dalla insistenza, dalla tenacia, dalle lusinghe con cui il marito cerchi di avvantaggiarsi ai suoi danni.

Del resto, non si tratta qui di ricorrere al concetto antico della debolezza ed insufficienza della moglie; ma di rendere omaggio alla realtà della situazione obiettivamente creata dall'istituto familiare. Ma scusate, perchè vi è nel codice una disposizione per cui non corre prescrizione fra i coniugi? Perchè questi si trovano in uno stato di fatto e di diritto in forza del quale non è possibile pensare che fra i coniugi siano possibili atti giudiziari che interrompano le prescrizione.

Questa stessa ragione, per quanto in al-